



Foglio informativo per i promotori di manifestazioni sportive internazionali svolte sul territorio svizzero

Questo foglio informativo intende informare i promotori di manifestazioni sportive internazionali svolte sul territorio svizzero in merito all'assoggettamento e alle semplificazioni di cui possono beneficiare nel pagamento dell'IVA.

1. Assoggettamento

Uno sportivo domiciliato all'estero è assoggettato all'IVA svizzera se partecipa a una manifestazione sportiva che si svolge sul territorio svizzero e se realizza, sul territorio svizzero e all'estero, una cifra d'affari annua pari o superiore a 100 000 franchi proveniente da prestazioni non escluse dall'imposta in virtù dell'[articolo 21 capoverso 2 LIVA](#). Per le associazioni sportive senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico il limite della cifra d'affari è fissato a 250 000 franchi. La cifra d'affari imponibile comprende segnatamente i premi in denaro e i premi d'ingaggio ricevuti per la partecipazione a una manifestazione sportiva.

Chi agisce quale fornitore o prestatore di servizi nei confronti di terzi diviene contribuente IVA. Solitamente si tratta dello sportivo o del gruppo sportivo stesso. Tuttavia, in base a quanto stabilito nel contratto, è possibile che non si tratti dello sportivo stesso, bensì può diventare contribuente anche la società di management, la federazione sportiva o il funzionario sportivo, sempre che questi agiscano quali esecutori della prestazione nei confronti di terzi e non come mero servizio d'incasso dei premi (rappresentanza diretta; [art. 20 LIVA](#)). Maggiori dettagli figurano nel [Foglio informativo concernente l'IVA svizzera per sportivi e gruppi sportivi con domicilio o sede all'estero](#) dell'AFC e nell'[Info IVA Assoggettamento](#).

2. Procedura facoltativa di pagamento semplificato dell'IVA per gli sportivi con domicilio all'estero che partecipano a manifestazioni sportive

La registrazione di sportivi con domicilio all'estero ai fini della riscossione dell'IVA comporta un certo onere amministrativo; ad esempio, per l'iscrizione nel registro svizzero dei contribuenti IVA, la designazione di un rappresentante fiscale domiciliato in territorio svizzero e il rendiconto periodico all'AFC, la cancellazione dal registro dei contribuenti.

La procedura semplificata è **facoltativa** per i promotori e prevede che gli sportivi con domicilio all'estero possano incaricare il promotore di versare all'AFC l'imposta dovuta dagli sportivi. Questo modo di procedere è ammesso soltanto

se gli sportivi, oltre ai premi d'ingaggio o in denaro, non realizzano sul territorio svizzero cifre d'affari provenienti da prestazioni di altro genere (ad es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazione, vendita di articoli per i fan).

Se si applica questa procedura semplificata, gli sportivi devono comunicare ai promotori che adempiono le condizioni per l'assoggettamento all'IVA svizzera e i promotori devono versare all'AFC l'imposta dovuta dagli sportivi, ad esempio indicandolo sul giustificativo dei premi d'ingaggio o in denaro o su altri documenti (ad es. «IVA svizzera pagata dal promotore per gli

sportivi con domicilio all'estero»). Tale procedura non è ammessa per gli sportivi con domicilio all'estero che, al momento del versamento del premio in denaro, non hanno raggiunto il limite della cifra d'affari determinante ai fini dell'assoggettamento o quelli già iscritti nel registro svizzero dei contribuenti IVA che presentano personalmente il rendiconto IVA all'AFC. L'applicazione di questa procedura permette di ridurre l'onere amministrativo menzionato in precedenza per gli sportivi con domicilio all'estero.

Ai fini del pagamento dell'imposta, i promotori devono comunicare all'AFC tramite l'apposito [modulo](#) disponibile online i premi d'ingaggio e in denaro (importo lordo, comprese le spese fatturate agli sportivi) dovuti agli sportivi assoggettati con domicilio all'estero. Alla manifestazione viene quindi attribuito un numero di rendiconto separato, con il quale devono essere dichiarate unicamente le controprestazioni versate agli sportivi. L'AFC fattura poi ai promotori l'IVA dovuta dagli sportivi assoggettati all'imposta con domicilio all'estero. Di principio, i promotori possono dedurre a titolo d'imposta precedente, nello stesso periodo di rendiconto, l'imposta pagata, tenendo conto del coefficiente d'imposta precedente. Il suddetto [modulo](#) va inoltrato all'AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 LIVA; metodo di rendiconto effettivo: trimestre; metodo delle aliquote saldo: semestre [[art. 35 cpv. 1 lett. a e b LIVA](#)] oppure rendiconto annuale [[art. 35a LIVA](#)]) in cui ha luogo la manifestazione.

I promotori non rispondono dei crediti fiscali degli sportivi. Se i promotori non versano l'IVA all'AFC, quest'ultima si riserva la facoltà di esigere che l'imposta dovuta sia pagata dagli sportivi. Anche con la procedura di pagamento semplificato dell'imposta da parte dei promotori, gli obblighi fiscali degli sportivi permangono. Se non fanno versare ai promotori tutte le imposte dovute, gli sportivi devono annunciarsi all'AFC.

Berna, maggio 2025